



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

### Decreto segretariale n. 119/2024

**PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO "FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI EROSIIVI" (PAI) DEI BACINI IDROGRAFICI DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO. ISTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, CO. 4 DELLE NDA DEL P.A.I. E DELL'ARTICOLO 68, COMMI 4-BIS E 4-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152- PROPOSTA DI ELIMINAZIONE PERIMETRAZIONE PAI IN LOCALITÀ "SALITA CELLINI" - COMUNE DI PESCARA (PE).**

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### VISTO:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
  - l’articolo 63 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale l’Autorità di bacino distrettuale;
  - l’articolo 64 che istituisce il distretto idrografico dell’Appennino centrale;
  - l’articolo 68 e, in particolare, il comma 4-bis, che dispone: “*Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.*”

nonché il comma 4-ter che dispone: *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.”*;

- l'articolo 170 che, al comma 11, prevede: *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175”*;
- il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico *“Fenomeni gravitativi e Processi erosivi” dei bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro*”, approvato con deliberazione del 29 gennaio 2008 del Consiglio regionale dell'Abruzzo e successivamente aggiornato con d.P.C.m. del 19 giugno 2019;
- le Norme tecniche di attuazione del citato Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e, in particolare, l'articolo 24, comma 4, rubricato *“Durata, aggiornamento e varianti”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la richiesta protocollo n. 93841 del 12 luglio 2016 è stata presentata dal Comune di Pescara su istanza formulata dai cittadini residenti nella zona interessata dal vincolo PAI, allegando una relazione prodotta dal Comune stesso con la relativa deliberazione della Giunta municipale n. 453 del 05 luglio 2016, con cui il Comune ha preso atto dello studio redatto dai tecnici comunali;
- la proposta di aggiornamento si configura come *“correzione di errore materiale”* ai sensi dell'articolo 24, comma 3, delle Norme di attuazione del PAI Abruzzo, con l'eliminazione di un'area di perimetrazione classificata come deformazione

superficiale lenta “attiva”, con livello di pericolosità P3 nel Comune di Pescara, in località Salita Cellini;

- l’Autorità di bacino, all’esito di compiuta istruttoria, ha condiviso le valutazioni tecniche e le circostanze descritte nella Relazione a supporto della predetta istanza;
- la Segreteria Tecnico Operativa nella seduta del 14 maggio 2024, sentito il dirigente proponente, ha elaborato la proposta di modifica sopra referenziata;
- la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole all’aggiornamento proposto nel corso della seduta del 25 maggio 2024;
- la Regione territorialmente interessata, l’Abruzzo, nel corso della predetta seduta della Conferenza Operativa, ha espresso il parere favorevole, per il tramite dei propri rappresentanti.

**RITENUTO, PERTANTO:**

- di proporre, ricorrendone tutti i presupposti di legge, l’aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” dei bacini idrografici di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro, ai sensi dell’articolo 68, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell’articolo 24, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione nei termini sopra indicati.

**DECRETA**

**Art. 1**

- Ai sensi dell’articolo 68, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 24, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” dei bacini idrografici di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro, è proposto l’aggiornamento del citato Piano mediante la correzione di errore materiale con l’eliminazione di un’ area di perimetrazione classificata come deformazione superficiale lenta “attiva”, con livello di pericolosità P3 nel Comune di Pescara (PE) in località Salita Cellini, come da cartografia allegata al presente decreto.

**Art. 2**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del PAI di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro, costituiscono proposta di modifica del Piano medesimo.
2. Il presente decreto è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ne viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e ne viene trasmessa copia alla Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e al Comune di Pescara.
3. Per giorni trenta dalla data della pubblicazione dell'avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale, la documentazione relativa al presente provvedimento è disponibile, per la consultazione del pubblico, presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e degli enti territoriali di cui al comma precedente.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di cui al precedente comma 2 possono essere presentate osservazioni alla proposta di aggiornamento del PAI di cui all'art. 1 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, da inviare tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

**ROMA, 12-06-2024**

**Il Segretario Generale  
Prof. Ing. Marco Casini**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*